

**AS1637 - GESTIONE DEL COMPENSO COPIA PRIVATA NEL SETTORE
AUDIOVISIVO**

Roma, 2 gennaio 2020

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per i Beni e le Attività Culturali

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’esercizio del potere di cui all’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nell’adunanza del 20 dicembre 2019, ha ritenuto opportuno segnalare a codeste Istituzioni i problemi concorrenziali relativi alla gestione del compenso copia privata (di seguito, CCP), disciplinato, tra l’altro, dagli articoli 71-*sexies* e ss. della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore), dall’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 35, di attuazione della direttiva 2014/26/UE, nonché dal Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 20 giugno 2014, “*Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi ai sensi dell’art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633*”, parzialmente modificato dal più recente Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del 18 giugno 2019, recante “*Esenzioni dal versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi*”.

Anche alla luce dei pareri rilasciati dagli Uffici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, l’Autorità auspica che codeste Istituzioni possano intervenire tempestivamente, mediante l’esercizio dei poteri di vigilanza e atti di indirizzo, al fine di definire i nuovi criteri di ripartizione del CCP, settore video, e rimuovere, in tale ambito, gli ostacoli a che gli organismi di gestione collettiva (di seguito, OGC) e/o le entità di gestione indipendenti (di seguito, EGI) partecipino al processo di ripartizione ricevendo direttamente dalla SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori la quota di CCP video loro spettante.

Ad oggi, infatti, la SIAE, l’ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali, l’APA – Associazione Produttori Audiovisivi (precedentemente APT – Associazione Produttori Televisivi) e l’Unione Italiana Editoria Audiovisiva Media Digitali e Online (in forma abbreviata, Univideo) – anche per il tramite delle rispettive società controllate – sono gli unici soggetti che gestiscono il CCP video, precludendo analoga possibilità agli eventuali OGC ed EGI interessati; ciò in un contesto in cui la gestione del CCP non appare assimilabile alle attività istituzionali tipicamente svolte dalle associazioni di categoria, le quali, peraltro, non sono soggette ai più stringenti requisiti che il D.Lgs. n. 35/2017 prevede per le *collecting* al fine di assicurare una gestione corretta e trasparente degli interessi degli aventi diritto.

L’Autorità ritiene che gli ostacoli alla gestione del CCP video da parte degli OGC e delle EGI, per conto dei rispettivi associati/mandanti, siano distorsivi delle dinamiche competitive nei mercati interessati, in quanto creano ingiustificate barriere all’entrata. Inoltre, tali ostacoli comprimono la libertà degli aventi diritto di scegliere il soggetto cui affidare la gestione del CCP video, anche nella prospettiva di un’offerta a portafoglio dei servizi di gestione che consenta di affidare alla medesima *collecting* la gestione del CCP video unitamente alla gestione degli altri diritti dell’interessato, siano essi diritti d’autore o diritti connessi.

Al riguardo, l’Autorità rileva che l’assetto ad oggi in essere non è coerente né con la normativa vigente (articolo 71-*octies*) – che, come noto, consente “anche” e non soltanto alle associazioni di categoria di svolgere l’attività di gestione del CCP – né con l’evoluzione dei mercati relativi alla gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, ove già operano sia OGC, sia EGI, che gestiscono tali diritti per conto dei propri mandanti/associati e, in alcuni casi, anche il CCP destinato, ad esempio, agli artisti, interpreti ed esecutori.

All’uopo, giova evidenziare che la normativa dell’Unione europea e nazionale sulla gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi si è progressivamente orientata verso il superamento di assetti monopolistici e il riconoscimento delle attività delle *collecting* (OGC ed EGI) quali imprese che svolgono, dietro remunerazione, l’attività di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi; tale evoluzione è funzionale ad affermare la libertà del titolare del diritto, di scegliere a quale *collecting* rivolgersi, nonché a migliorare la qualità dei servizi offerti, non solo in termini economici ma anche in termini qualitativi, sotto il profilo dei tempi e delle modalità di ripartizione degli importi dovuti. Come noto, in Italia, questa evoluzione si snoda in tre passaggi fondamentali: i) nel 2012, con l’articolo 39, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”, così come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, è stata liberalizzata l’attività di gestione dei diritti connessi; ii) nel 2017, con il D.Lgs. n. 35/2017, è stata introdotta una disciplina organica dei requisiti e del sistema vigilanza degli OGC e delle EGI, vale a dire delle *collecting* cui gli aventi diritto possono rivolgersi, sulla base di una libera scelta, per la gestione dei diritti connessi e dei diritti d’autore; iii) sempre nel 2017, con l’articolo 19 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (c.d. decreto fiscale), è stato superato nel settore del diritto d’autore, il monopolio *ex articulo 180* della legge n. 633/41.

In questo contesto, la gestione del CCP costituisce un tassello dello sviluppo dei mercati relativi alla intermediazione/gestione dei diritti economici degli aventi diritto correlati allo sfruttamento/utilizzazione delle opere dell’ingegno, siano essi diritti d’autore, diritti connessi o lo stesso CCP. In particolare, gli aventi diritto possono essere interessati ad affidare alla stessa *collecting* la gestione del diritto d’autore (o del diritto connesso) unitamente alla gestione del CCP, opzione attualmente preclusa nel settore video. Pertanto, l’impossibilità delle *collecting*, soprattutto se nuove entrate, di offrire un portafoglio completo di servizi non solo elimina la concorrenza nei mercati relativi alla gestione del CCP video, ma potrebbe indebolire la capacità delle stesse *collecting* di esercitare una efficace pressione competitiva nei mercati relativi alla gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi.

Al fine di superare le criticità concorrenziali sopra rilevate, l’Autorità auspica che, sotto la vigilanza di codeste Istituzioni, siano tempestivamente definiti i nuovi criteri per la ripartizione del CCP video. Pertanto, è necessario che la SIAE instauri un processo negoziale con il coinvolgimento pieno e non discriminatorio di tutti gli intermediari interessati, senza privilegiare le associazioni di categoria e

avvalendosi anche dell'esperienza professionale maturata dalle *collecting* in comparti contigui (CCP settore audio, diritti d'autore e diritti connessi).

L'Autorità ritiene che i nuovi criteri di ripartizione del CCP video debbano essere coerenti con l'evoluzione normativa ed economica dei mercati interessati e debbano essere improntati ai principi di trasparenza, non discriminazione e rappresentatività. In particolare, i nuovi criteri di ripartizione del CCP settore video dovrebbero riflettere le caratteristiche del mercato, senza tuttavia costituire per gli anni futuri un sistema rigido; la procedura di gestione del CCP video dovrebbe prevedere, infatti, un meccanismo che consenta l'adeguamento degli importi che la SIAE deve versare agli intermediari, in funzione di tutti i parametri rilevanti (ad esempio, diritti connessi versati al produttore e uso effettivo delle opere), dell'andamento dei singoli comparti (ad esempio, delle opere cinematografiche e delle opere televisive) e in funzione dei mandati ricevuti. Come già avviene in settori contigui, la definizione dei criteri e la gestione della ripartizione del CCP potrebbero vedere il coinvolgimento anche di soggetti terzi, imparziali e con adeguati requisiti di professionalità.

In conclusione, l'Autorità auspica che le osservazioni sopra svolte possano contribuire a superare le criticità concorrenziali individuata nella gestione del CCP settore video, di modo che anche in questo comparto sia incentivato – a beneficio dei consumatori, ovvero degli aventi diritto – il corretto sviluppo di dinamiche competitive e, quindi, un miglioramento dell'offerta dei servizi di gestione. Fatte salve eventuali altre forme di intervento nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali a tutela della concorrenza, l'Autorità auspica, pertanto, che codeste Istituzioni possano esercitare pienamente i poteri di vigilanza sulla SIAE, impiegando ogni strumento utile affinché siano definiti i nuovi criteri di ripartizione del CCP nel settore video, per l'anno 2019 e per gli anni il cui processo di liquidazione è ancora in corso, e non sia pregiudicata l'attività delle *collecting* che, sulla base di una libera scelta dei propri mandanti/associati, ricevono il mandato di gestire il CCP video. A tali fini, l'Autorità resta in attesa di conoscere, con la consentita sollecitudine, le determinazioni di codeste Istituzioni.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli